



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), e successive modifiche, e dell'art. 195 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, la presente tabella reca l'elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo.

Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative alle autorizzazioni rilasciate per la pratica del gioco o per l'installazione di apparecchi da gioco a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante.

Nella provincia di Teramo, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

GIOCHI CON LE CARTE

Baccarat – Bassetta – Bazzica – Bestia – Chemin de Fer – Concincina – Domino con le carte – Ecartè – Faraone o Goffetto – Lanzicheneco o Lanzinetto – Macao – Mazzetti – Mercante – Nove – Piattello – Pitocchetto – Primera – Poker - Sette e mezzo – Toppa – Trentacinque o Mercante – Zecchinetta – Conchin – Tonchino o Concino – Punto – Ramino – Texas Hold'em o Poker Texano (eccetto nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.).

GIOCHI AL BILIARDO

Battifondo – Baccarat con birilli – Biliardino a trottola – Biliardino a martelletto – Giardinetto – Gioco del tre e del nove – Macao con birilli – Nove - Parigina – Rosso e bianco o rosso e nero – Buchette.

Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

ALTRI GIOCHI

Morra – Passatella o tocco – Dadi – Roulette di qualsiasi specie – Gibellino, ossia testa o croce – Carosello – Cavallini – Biliardino inglese o francese – Pistola ad aria compressa con disco girevole – Tre carte o Tre tavolette.

GIOCHI D'AZZARDO

Ai sensi dell'art. 721 C.P. si definiscono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui allo stesso comma 6.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Sono, altresì, vietati tutti gli altri giochi, di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopraindicati.

S C O M M E S S E

E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..

E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on-line, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di un titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO - VIDEOGIOCHI

Gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del R.D.18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche ed integrazioni.

È vietata, altresì, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nei minori che partecipino al gioco o che ne siano spettatori.

Sugli apparecchi ex art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. dovrà essere esposto il cartello di divieto di partecipazione al gioco ai minori di anni 18; l'utilizzo delle altre tipologie di apparecchi è vietato ai minori di anni 16.

Sarà obbligo dell'esercente richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento in caso di maggiore età non manifesta (art. 7, comma 8, D.L. 158/2012).

Infine si prescrivono i sottoindicati ulteriori obblighi:

E' FATTO OBBLIGO di esporre all'ingresso e all'interno dei locali, targhe riportanti il materiale informativo predisposto dalla ASL, relativamente ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio;

E' FATTO OBBLIGO di riportare su schedine o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di gioco (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, quest'ultimi dovranno recare l'indicazione per consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'AAMS, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).

E' VIETATO il gioco dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e durante la protrazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni.

SI FA RIFERIMENTO ALL'ART. 110 DEL T.U.L.P.S. PER TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE, TRA CUI L'OBBLIGO DI TENERE LA PRESENTE TABELLA ESPOSTA IN UN LUOGO BEN VISIBILE AL PUBBLICO, IN TUTTE LE SALE DA GIOCO O DA BILLIARDO E NEGLI ALTRI ESERCIZI, COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI, AUTORIZZATI ALLA PRATICA DEL GIOCO O ALLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.

Teramo, 28 dicembre 2016

IL QUESTORE
(De Simone)

